

Prot. n. 215

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. n. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Visto l'art. 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle Dogane, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visto il Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli - del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che, nel rispetto delle disposizioni del dlgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli- area monopoli - del 19 giugno 2013 prot. 834/VDG/VD con la quale decreta gli importi di cui all'art. 2, comma 5, del decreto del Ministero

dell'Economia e Finanze 21 febbraio 2013 n. 38, rideterminati per il biennio 2013-2014, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 9;

Vista la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto lo schema di piano del 26 settembre 2014 recante il prot. n. 8731, pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area Monopoli – in data 28 ottobre 2014, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Preso atto dell'intervento nel procedimento della Federazione Italiana Tabaccai nella veste di ente esponenziale titolare di un interesse collettivo riferibile alla categoria dei rivenditori di prodotti da fumo;

Considerato che le osservazioni formulate dall'associazione di categoria attengono all'istituzione delle rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di gara di tutti i Comuni inseriti nel suddetto schema di piano del 26 settembre 2014;

Ritenuto di non poter valutare positivamente il contributo offerto dall'organizzazione interveniente, per i seguenti motivi:

- Comune di Termini Imerese: nella zona di istituzione insistono, oltre al locale cui fa riferimento l'esponente, non precisamente identificato, altri locali a destinazione commerciale potenzialmente idonei ad ospitare la futura rivendita. Né può condividersi l'assunto che gli attuali punti vendita coprono già le esigenze di servizio. Innanzitutto occorre precisare che i punti vendita esistenti nel comune di Termini Imerese sono in tutto 31, così suddivisi: 18 rivendite ordinarie, 9 rivendite speciali, di cui una stagionale, e 4 patentini. Le rivendite speciali in questione, poiché ubicate al di fuori del contesto urbano (Stazioni di servizio presso Autogrill, S.S. 113, zona industriale, lungomare C. Colombo) o all'interno di particolari strutture non accessibili al pubblico in genere (Tribunale, Casa circondariale e Ipermercato) non rilevano ai fini della valutazione circa l'adeguatezza della normale rete di vendita a soddisfare le esigenze di servizio. La presenza dei patentini, poi, non costituisce circostanza preclusiva all'istituzione di una nuova rivendita ordinaria in quanto il patentino, quale punto vendita secondario, svolge una funzione ausiliaria e integrativa della normale rete di vendita e non è, pertanto, destinato a sopperire alle esigenze di servizio emergenti in un determinato luogo. In ogni caso, al rischio di un possibile sovradimensionamento della struttura di vendita nella zona può evitarsi con l'eventuale soppressione, se del caso, dei patentini esistenti. Inoltre, il criterio del ragguaglio numero rivendite-popolazione residente va seguito soltanto nella diversa ipotesi di Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti, fattispecie nel caso non ricorrente. Comunque, le tre rivendite più vicine alla zona interessata sono ubicate oltre la distanza minima

regolamentare che, per il Comune interessato, è pari a metri 300. Anche la redditività riferita alla zona individuata è ben oltre il parametro minimo. In ordine alla circostanza che le rivendite presenti nel comune di Termini Imerese abbiano fatto registrare una “forte contrazione delle vendite” per effetto della chiusura del locale stabilimento Fiat, si eccipisce che le rivendite, per il tipo di prodotti venduti, non rientrano nell’attività dell’indotto riconducibile alla predetta fabbrica di automobili, sicché sono da escludersi dirette conseguenze pregiudizievoli su tali attività derivante dalla crisi che ha colpito lo stabilimento Fiat, peraltro in via di soluzione. In ogni caso, questa Direzione ha accertato che la redditività riferita alle tre rivendite più vicine alla zona di concorso e relativa all’ultimo triennio ha subito una lieve flessione, da considerarsi fisiologica in quanto connessa alla generale diminuzione della domanda di tabacchi lavorati. Riguardo al presunto difetto delle condizioni descritte dall’art. 3, comma 1, del D.M. n. 38/2013, si fa osservare che dal sopralluogo espletato direttamente da funzionari dell’Agenzia risulta che la zona delimitata è caratterizzata da notevole densità abitativa, in parte di recente sviluppo, ed inoltre che la Via Piersanti Mattarella è intensamente trafficata, poiché costituisce l’arteria di collegamento con l’ingresso autostradale PA-CT e consente il raggiungimento della struttura ospedaliera;

- Comune di Misterbianco: non può condividersi l’assunto che gli attuali punti vendita coprono già le esigenze di servizio in quanto le rivendite nn. 109, 233 e 123 in Catania distano oltre 4000 metri dal Centro commerciale. Inoltre il patentino n. 103062 rilasciato all’interno del Centro commerciale non è più attivo, in quanto soppresso in fase di voltura, e comunque la presenza dello stesso è stata diversamente valutata dall’organizzazione di categoria in occasione della pubblicazione del precedente schema di piano, approvato il 18/11/2013, nel quale era inserita la stessa zona di gara, nel senso cioè di non rappresentare un ostacolo alla istituzione nella medesima struttura di un ulteriore punto vendita, tanto più ora che nella stessa non esiste più alcun esercizio di vendita. In merito all’asta pubblica, bandita con avviso prot. n. 1568 del 28/02/2014, si chiarisce che la stessa non è andata deserta, ma l’aggiudicatario è stato dichiarato decaduto per non avere prodotto la necessaria documentazione;
- Comune di Pedara: non può condividersi l’osservazione che gli attuali punti vendita soddisfano già le esigenze di servizio nel territorio del Comune in quanto il numero dei punti vendita (n. 2 rivendite ordinarie e n. 1 rivendita speciale) è di gran lunga inferiore al numero dei congeneri necessari a soddisfare le esigenze di servizio della popolazione residente, pari a 10.062 abitanti. La presenza del patentino, come già detto, non costituisce circostanza preclusiva all’istituzione di una nuova rivendita ordinaria che, se del caso, può essere anche soppresso. Comunque, le tre rivendite più vicine alla zona interessata, dal sopralluogo espletato direttamente da

funzionari dell’Agenzia, risultano ubicate a circa 500 metri, quindi oltre la distanza minima regolamentare che, per il Comune interessato, è pari a metri 300;

- Comune di Gela: Risulta anzitutto infondata, e non provata, l’obiezione che non sussisterebbe il parametro della distanza minima, ovvero di metri 250 tra la rivendita più vicina (la n. 21) e la zona di gara.

in data 11/12/2014 questa Direzione ha espletato apposito sopralluogo rilevando, mediante utilizzo di rollino metrico, che tra la rivendita n. 21, ubicata in via Palazzi n. 88, ed il locale, ricompreso nella zona d’asta, più vicino alla predetta rivendita vi è una distanza di metri 253 e non, invece, di metri 249, come indicato dall’organizzazione di categoria. Comunque, al fine di evitare ogni possibile rischio di sovrapposizione dei bacini di mercato dei punti vendita, si procede a restringere l’ampiezza della zona di gara escludendo i locali della via Manzoni dal civico n. 125 al civico n. 135. In questo modo il primo locale utile più vicino alla rivendita n. 21 è quello ubicato al civico n. 137 di via Manzoni, che dista metri 275.

Del pari infondata, e non motivata, è la circostanza che i locali individuati sono ricompresi nella zona già servita dalle rivendite n. 21, n. 7 e n. 15.

Infatti, in occasione del sopralluogo di cui si è detto sopra sono state anche rilevate le distanze esistenti tra le tre rivendite summenzionate ed i locali della zona di gara rispettivamente più vicini a queste. Ebbene, è risultato che la rivendita n. 16 dista metri 495, la rivendita n. 7 metri 550 e la rivendita n. 15 metri 650, tutte distanze che sono praticamente il doppio di quella minima regolamentare, ossia 250 metri.

Si tratta, quindi, di un ampio margine di sicurezza, che esclude il rischio di incidenza della nuova rivendita sui rispettivi bacini di utenza delle rivendite preesistenti.

Discorso simile a quello già fatto per la chiusura della Fiat di Termini Imerese, infine, deve svolgersi con riferimento alla considerazione circa la prospettata dismissione del Petrolchimico di Gela. Premesso che il suddetto polo di raffinazione del greggio non verrà chiuso ma riconvertito in stabilimento di produzione di bio-carburanti, con mantenimento degli attuali livelli occupazionali, tali attività non hanno diretta incidenza sulla vendita dei prodotti da fumo non essendo tra loro correlate;

- Comune di Licata: Anzitutto la presunta scarsa frequentazione del Centro commerciale e, quindi, della insussistenza di una domanda da soddisfare, è contraddetta dall’elevato livello dei prelievi da parte dell’esistente patentino. In secondo luogo va precisato che i locali presenti nel polo commerciale e potenzialmente idonei al servizio di vendita sono 18 e non 4. In ogni caso anche quattro locali consentono quella plurima partecipazione alla pubblica gara che è indice di democraticità e trasparenza dell’azione amministrativa. Circa il numero, già sufficiente, di rivendite nel Comune

interessato si evidenzia, da un lato, che 7 delle 9 rivendite speciali hanno carattere stagionale, dall'altro che nella struttura in parola esiste già un esercizio di vendita, ovvero il patentino n. 103035, che, in caso di esito positivo della procedura di gara, verrà soppresso, sicché non vi sarà un ulteriore incremento dei punti vendita già esistenti. Peraltro nella medesima struttura era stata chiesta l'istituzione di una rivendita speciale, denegata da questa Agenzia sul presupposto che nei Centri commerciali la normativa vigente consente soltanto l'istituzione di rivendite ordinarie. Infine si sottolinea che tutte le rivendite indicate nella memoria oppositiva sono ubicate al di sopra della distanza minima regolamentare di metri 250, parametro predeterminato proprio al fine di scongiurare il rischio di una sovrapposizione dei punti vendita distribuiti sul territorio. Al riguardo si precisa che la rivendita n. 9 è ubicata a metri 395, come risulta dal verbale di sopralluogo espletato in data 13/03/2012, e non, invece, a metri 280/286;

Viste le comunicazioni di avvio del procedimento ai titolari di rivendite più vicine situate a distanza inferiore a metri 600 effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013;

Esaminate le memorie difensive fatte pervenire dai titolari delle rivendite n. 15, n. 21, n. 16 e n. 7 in Gela, di identico contenuto e uguali anche nella terminologia;

Considerato che i rilievi ivi espressi, in parte coincidenti con quelli formulati dalla FIT, non inducono ad espungere dallo schema di piano pubblicato la proposta di istituzione di una nuova rivendita in Gela, per i motivi di seguito indicati:

1. Difetto della distanza minima

Rispetto a tale circostanza si rinvia a quanto già al riguardo sopra contestato all'associazione di categoria e alla decisione di restringere l'area di gara;

2. Esigenze di servizio soddisfatte dalla attuale rete di vendita nella zona e pregiudizio economico derivante dalla nuova istituzione

Fermo restando quanto già osservato in merito nella puntuale critica alle considerazioni della FIT su tali aspetti, si precisa ulteriormente che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.M. n. 38/2013, la valutazione circa la convenienza e opportunità di istituire una nuova rivendita deve avere riguardo al preminente interesse del servizio di vendita, risultando secondario, se non irrilevante, il mantenimento del reddito conseguito dalle rivendite esistenti, anche alla luce di quanto prevede l'art. 4 del vigente Capitolo d'oneri, in base al quale l'Amministrazione non è tenuta a garantire all'appaltatore il conseguimento di un reddito minimo annuo.

La salvaguardia del reddito è peraltro di riflesso assicurata, in certa misura, attraverso il criterio della produttività di zona, non essendo consentito l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della

somma degli aggi realizzati dalle tre rivendite più vicine alla zona interessata non è pari o superiore a predeterminati limiti, parametro nella fattispecie ricorrente.

Quello dello sviluppo abitativo e commerciale è soltanto uno dei criteri, sebbene di particolare rilevanza, da seguire nella individuazione dei luoghi in cui insediare una nuova rivendita, accanto ad altri indici rilevatori della carenza dell'offerta di mercato in funzione della domanda, quali, ad esempio, l'insufficienza del numero di rivendite rispetto alla popolazione residente o l'elevato fatturato di patentini che, nel tempo, anziché una funzione ausiliaria, si sono, di fatto, sostituiti ad una rivendita ordinaria.

Orbene, nel comune di Gela, a fronte di una popolazione di circa 76mila abitanti, insistono soltanto 29 rivendite ordinarie, ovvero una ogni 2620 abitanti, mentre l'art. 2, comma 3, del citato D.M. n. 38/2013, prevede un rapporto, seppur riferito ai Comuni fino a 10mila abitanti, di una rivendita ogni 1.500 abitanti.

Sussistono, pertanto, tutte le condizioni per dar luogo all'istituzione della nuova rivendita, tenuto conto pure del fatto che, comunque, essa verrà istituita in via di esperimento triennale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1293/1957, al termine del quale l'Amministrazione ne valuterà l'effettiva utilità per il pubblico servizio;

Accertato, anche mediante apposito sopralluogo, l'esistenza in concreto degli indici di fattibilità per l'istituzione delle nuove rivendite avuto riguardo:

- alla riscontrata carenza dell'offerta di mercato nei luoghi e nelle zone interessate;
- all'ampiezza e consistenza del bacino d'utenza dell'istituenda rivendita;
- alla concentrazione negli ambiti individuati di un significativo numero di locali a destinazione commerciale, con conseguente possibilità di una potenziale plurima partecipazione alla procedura di assegnazione mediante asta o concorso;
- alla relativa distanza del locale proposto dalla più vicina rivendita e alla significativa produttività di zona;

Considerato, pertanto, che le proposte di istituzione inserite nello schema di piano fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano l'assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nel rispetto dei principi e criteri fissati dalle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate,

A P P R O V A

il piano semestrale definitivo per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito delle zone di competenza della Direzione Territoriale per la Sicilia, per la cui attuazione si procederà nel 1° semestre del 2015. Tale piano definitivo forma parte integrante ed inscindibile del presente atto ai fini della sua opportuna ripubblicazione.

IL DIRETTORE
(D.ssa Rita Colonnelli)
f.to Colonnelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.M. n. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE NEL 1° SEMESTRE 2015

Allegato all'atto interno n. 215 del 16 gennaio 2015

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	ASTA/CONCORSO
MISTERBIANCO	CT	TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "CENTRO SICILIA" CONTRADA CUBBA TENUATELLA - STRADA PROVINCIALE 54 - AD ECCEZIONE DEL SUPER SPACCIO ALIMENTARE E DEI NEGOZI DEL PARCO - 2^ ESPERIMENTO	ASTA
TERMINI IMERESE	PA	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA PIERSANTI MATTARELLA LATO NUMERI PARI DAL CIVICO 4 AL CIVICO 10 (PALAZZO DEGLI OLEANDRI) E IL CHIOSCO ANTISTANTE PIAZZA MARIANO DE MICHELI SN - VIA LUIGI EINAUDI	CONCORSO
GELA	CL	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA ALESSANDRO MANZONI SOLO LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 131 AL CIVICO N. 151 E VIA EUROPA SOLO LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 99 AL CIVICO N. 109	ASTA
PEDARA	CT	TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DI VIA ALTAVILLA LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 31 AL CIVICO N. 43 - LATO NUMERI PARI DAL CIVICO N. 8 AL CIVICO N. 34 - VIA GUGLIELMO MARCONI LATO NUMERI DISPARI DAL CIVICO N. 30 AL CIVICO N. 42	CONCORSO
LICATA	AG	TUTTI I LOCALI UBICATI ALL'INTERNO DEL CENTRO COMMERCIALE "IL PORTO" - AD ECCEZIONE DI: "SUPERMERCATO CONAD SUPERSTORE", "TRONY GRUPPO PAPINO" E "PUNTO ENEL"	ASTA

IL DIRETTORE
(D.ssa Rita Colonnelli)
f.to Colonnelli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 39 del 1993